

SEAC RISPONDE

QUESITO

039

SETTORE

Imposte dirette

Detraibilità acquisto apparecchio acustico per genitore invalido

Nel mese di maggio 2025 il figlio di un genitore invalido, come riconosciuto dalla ASL, ha pagato la fattura di un nuovo apparecchio acustico del genitore (non a carico).

Considerato che il genitore non è obbligato alla presentazione del mod. REDDITI, il figlio potrà detrarre quanto pagato per il genitore invalido nel proprio mod. REDDITI 2026?

Le spese sanitarie sostenute per un familiare (anche non a carico) affetto da una patologia che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al SSN possono essere detratte dal familiare che le ha sostenute:

- per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta dovuta dal soggetto affetto dalla patologia esente, nel limite massimo di € 6.197,48;

ovvero

- per l'intero importo della spesa sostenuta se il familiare affetto dalla patologia esente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi (non ha redditi o dai redditi posseduti deriva un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive).

A tal fine va considerato che, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella recente Guida *“Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 – 2. Spese sanitarie”*:

- per usufruire dell'esenzione dal SSN, i soggetti affetti dalle predette patologie devono essere in possesso dell'apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla competente ASL;
- le spese sanitarie riconducibili alla patologia che dà diritto all'esenzione devono essere distintamente evidenziate dalle altre;
- la connessione tra spesa sostenuta e patologia esente va attestata da documentazione medica ovvero con un'autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica;
- i documenti di spesa possono essere intestati sia al soggetto affetto dalla patologia esente (il documento va integrato con l'indicazione della parte di spesa sostenuta dal familiare), sia al familiare che ha sostenuto la spesa (se non riportato, il documento va integrato con l'indicazione del soggetto a favore del quale la spesa è stata sostenuta).

QUESITO

040

SETTORE

Imposte dirette

Deducibilità spese iscrizione dottorato presso Università privata

Possono essere dedotte nel mod. REDDITI 2025 le spese pagate nel 2024 per un figlio relative al dottorato di ricerca in Fisica presso un'Università privata? Se sì, va rispettato un limite massimo come per le spese universitarie?

In base all'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR al contribuente spetta una detrazione IRPEF pari al 19% in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso Università statali e non statali, in misura non superiore, per le Università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna Facoltà dal Ministero dell'Istruzione con un apposito Decreto.

Come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.2.2010, n. 11/E il dottorato di ricerca, ai sensi del DM n. 270/2004 e della Legge n. 210/98, *"rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione"*.

Di conseguenza, i corsi di dottorato di ricerca possono essere considerati "corsi di istruzione universitaria" e pertanto fruire della detrazione in esame.

Considerato che il dottorato è svolto presso un'Università non statale, la spesa detraibile deve essere ricondotta nel limite massimo previsto dal citato Decreto. In particolare, il DM n. 1924/2024 ha confermato per il 2024 i limiti già fissati per il 2023 e pertanto la spesa massima detraibile è pari a:

- € 3.900 per i corsi di dottorato aventi sede nelle Regioni del Nord;
- € 3.100 per i corsi di dottorato aventi sede nelle Regioni del Centro;
- € 3.900 per i corsi di dottorato aventi sede nelle Regioni del Sud e delle Isole.

QUESITO

041

SETTORE

Imposte dirette

Società di comodo e utilizzo in compensazione del credito IRES 2024

Una srl immobiliare, di comodo anche per il 2024, a seguito della riduzione dei coefficienti utilizzabili per la determinazione del reddito minimo chiude il mod. REDDITI 2025 con un credito IRES per effetto di un maggior acconto versato nel 2024.

Tale credito può essere utilizzato in compensazione con il mod. F24?

Nel mod. REDDITI 2025 l'Agenzia delle Entrate ha recepito le novità, introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, emanato in attuazione della Riforma fiscale, relative alla riduzione dei coefficienti applicabili agli aggregati dell'attivo patrimoniale utilizzabili per l'individuazione delle società non operative (c.d. "di comodo") e del reddito minimo, in caso di non superamento del "test di operatività". La società in esame anche per il 2024 è risultata non operativa e quindi ha determinato il reddito minimo da dichiarare per tale anno. Quest'ultimo è risultato inferiore a quello del 2023 sulla base del quale ha versato l'acconto 2024. Di conseguenza dal quadro RN del mod. REDDITI 2025 emerge un credito IRES.

Per tale credito, così come per l'eventuale credito IRAP, non trovano applicazione le limitazioni previste per la compensazione / rimborso del credito IVA (per le quali peraltro la Corte di Giustizia UE con la sentenza 7.3.2024, relativa alla causa C-341/22 ha sancito l'incompatibilità con i principi comunitari). Di conseguenza non sono ravvisabili preclusioni all'utilizzo in compensazione tramite il mod. F24 del credito IRES 2024 risultante dal mod. REDDITI 2025 SC, salvo le limitazioni ordinariamente previste per importi superiori a € 5.000.

■